

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1716

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento
della polizia locale

Presentato il 16 febbraio 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Ancora oggi, per quanto concerne la disciplina delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, costituisce il testo di riferimento in materia, sebbene sia antecedente alle importanti innovazioni intervenute *medio tempore* sul tema delle autonomie locali, in particolar modo a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione nel 2001.

Proprio per effetto del mutato ruolo che viene oggi riservato dalla Costituzione ai comuni, alle province e alle città metropolitane, è pertanto emersa l'esigenza di rivedere l'assetto normativo esistente, tenuto

conto che, accanto all'imprescindibile azione delle forze di polizia statali, un ruolo significativo per la sicurezza dei territori è svolto dai corpi di polizia locali, che apportano competenze specifiche legate e maturate nell'ambito dell'ente locale.

Per questa ragione è sempre più necessario sviluppare forme di sinergia tra lo Stato e gli enti locali, con l'obiettivo di rinnovare il concetto di sicurezza urbana, rivedendo l'ordinamento della polizia locale attraverso una riforma organica che ne valorizzi peculiarità e funzioni.

Se infatti si concepisce la sicurezza urbana come un bene pubblico che comprende la vivibilità e il decoro delle città, la coesione sociale e la convivenza civile, il coinvolgimento delle polizie locali nelle attività di controllo del territorio, in particolare nelle grandi aree metropolitane, costituisce un indubbio valore aggiunto anche attraverso i compiti svolti a supporto delle

funzioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre, in un quadro di progettazione integrata delle politiche di sicurezza urbana, è prioritario ottimizzare tutte le risorse disponibili, tra le quali, per i motivi appena illustrati, le polizie locali rivestono particolare importanza.

Rispetto a queste necessità, l'ordinamento della polizia locale, risalente, come detto, alla legge n. 65 del 1986, richiede un intervento di riforma e di aggiornamento in grado di rivedere in modo organico le competenze, le funzioni, i ruoli e le qualifiche del personale della polizia locale nonché il trattamento economico e previdenziale e lo stato giuridico di esso.

Il rilievo di questo tema è testimoniato anche dalle numerose proposte di legge presentate in Parlamento durante la scorsa XVIII legislatura e in quella corrente.

L'obiettivo è quello di introdurre un quadro ordinamentale coerente con i sempre più pregnanti compiti affidati alle polizie locali nella lotta ai fenomeni illeciti e al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle politiche della sicurezza sul territorio.

Il principale riferimento costituzionale da cui prendere le mosse ai fini del corretto inquadramento dell'intervento è rappresentato, pertanto, dall'articolo 117 della Costituzione, che, alla lettera *h*) del secondo comma, individua, tra le materie legislative di competenza esclusiva statale, l'ordine e la sicurezza pubblica, esclusa la materia della polizia amministrativa locale.

Come è noto, la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001 afferma, da un lato, che la materia « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, riguarda gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico e, dall'altro, distingue tra provvedimenti di polizia amministrativa e provvedimenti di pubblica sicurezza, specificando che rientrano tra i compiti di polizia amministrativa, accessori ai compiti spettanti alle regioni e alle province autonome nelle materie di

loro competenza, le misure dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Completano la cornice costituzionale di riferimento la competenza residuale esclusiva delle regioni in settori estranei alla competenza esclusiva statale, il rispetto dei fondamentali principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione nonché l'attribuzione alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui alla lettera *h*) del secondo comma dell'articolo 117, secondo quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma. Siffatto riparto tra la potestà legislativa statale e quella regionale richiede un intervento riformatore per assicurare un'azione collaborativa ed efficace dei pubblici poteri coinvolti nella costruzione di un sistema integrato di sicurezza.

In tal senso, il comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, nel delineare i principi e criteri direttivi generali, stabilisce, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, che venga in primo luogo mantenuta la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia, in conformità alla legge 1° aprile 1981, n. 121, al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Passando all'illustrazione dell'articolato nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, conferisce la delega al Governo e, al successivo comma 2, reca la disciplina del procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il comma 3 dispone poi che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e secondo la procedura sopra illustrata, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2, come anticipato, reca i principi e criteri direttivi generali sulla base dei quali la delega legislativa dovrà essere esercitata dal Governo.

Primariamente, la norma dispone, alla lettera *a*) del comma 1, che vengano individuati le funzioni fondamentali della polizia locale e i relativi compiti, nel rispetto dei citati principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Quindi, la lettera *b*) stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, che resti ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni esercitate dalle Forze di polizia dello Stato, in base a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e

dalle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo 3, invece, individua i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare ai fini dell'esercizio della delega.

A tale scopo, quindi, la norma dispone, alla lettera *a*) del comma 1, che si provveda all'individuazione delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, specificando che in questo caso resta ferma la competenza del prefetto per la relativa attribuzione.

Per quanto concerne la qualifica di agente di pubblica sicurezza, alla lettera *b*) viene previsto che siano individuati i casi in cui essa non può essere conferita e i casi in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiara la perdita, per alcuna delle seguenti cause: mancato godimento dei diritti civili e politici; condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità; sottoposizione a misure di prevenzione; espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati; destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione; emersione di altri elementi ostativi, concreti e rilevanti, riferiti alla condotta del personale della polizia locale.

Alla lettera *c*) è enunziato il criterio per cui il personale che svolge servizio di polizia locale esercita le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Nella lettera *d*) sono contenuti i principi e criteri direttivi specifici da osservare per la disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica. In primo luogo, la pubblica selezione non può prescindere dalla verifica del possesso di comprovate professionalità ed esperienza così come dei necessari titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica. L'incarico, svolto in via esclu-

siva e a tempo determinato, deve inoltre prevedere la responsabilità – nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana – per l’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale.

Nelle successive lettere *e)* e *f)* si individuano i criteri da seguire per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, stabilendo che, nell’ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, la contrattazione collettiva può destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, al riguardo viene altresì stabilito che sia demandata alla contrattazione integrativa l’individuazione di una quota di salario accessorio, definita dalla contrattazione nazionale, finanziata anche tramite fonti derivanti da entrate a specifica destinazione.

Con la successiva lettera *g)* si prevede che siano introdotte specifiche disposizioni in materia infortunistica e assicurativa, anche tramite l’istituzione di classi di rischio calibrate sulla specificità dei compiti effettivamente svolti.

I decreti legislativi, tenuto fermo quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, in base a quanto stabilisce la lettera *h)*, dovranno inoltre disciplinare forme di collaborazione con le Forze di polizia che comprendano il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale nonché le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge n. 121 del 1981, sulla base dei principi di onerosità delle spese a carico dell’ente locale, di necessità,

di selettività oggettiva e soggettiva dell’accesso e di garanzia della sicurezza informatica.

L’ultimo gruppo di lettere passa poi ad elencare i principi e criteri direttivi specifici da osservare per la disciplina in tema di dotazioni del personale dei corpi di polizia locale. In primo luogo, con la lettera *i)* viene disposto che sia dettata la disciplina relativa agli strumenti di autodifesa e all’armamento individuale e di reparto, scelto tra le armi comuni da sparo e a impulsi elettrici; alla lettera *l)* è previsto che sia altresì stabilita anche la disciplina relativa all’addestramento, all’uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell’armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell’affidamento delle armi.

L’articolo 4 detta, invece, al comma 1, i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell’esercizio della delega ai fini della revisione della disciplina dei contenuti minimi dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto attiene agli aspetti del coordinamento e dell’informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo.

In particolare, la lettera *a)*, quale contenuto minimo per i regolamenti del servizio di polizia locale, stabilisce che siano previsti in essi i casi e le modalità di assegnazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità personale, individuati tra quelli elencati dalla stessa norma, ossia dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all’autotutela dell’integrità fisica degli operatori.

Inoltre, in base a quanto stabilisce la lettera *b)*, tra le disposizioni indefettibili che i regolamenti di servizio devono contenere rientra la disciplina dei casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell’ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria, nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell’ente di appartenenza o degli enti

locali associati, e missioni esterne per finalità di collegamento o rappresentanza, di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, previa intesa tra le amministrazioni interessate e comunicazione al prefetto territorialmente competente, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto territorialmente competente.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie volte a garantire la neutralità finanziaria o comunque la necessaria copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione della delega.

In particolare, al comma 1, per quanto concerne gli oneri derivanti dall'attuazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), si stabilisce che venga fatto ri-

corso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 2, oltre a precisare la necessità che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 siano corredati di relazione tecnica, sempre per quanto concerne i criteri di cui alla lettera g) sopra citata, richiama la clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in forza della quale, ove dalla loro attuazione derivino oneri che non sono compensati mediante l'utilizzo delle risorse indicate, i decreti legislativi potranno essere adottati solo dopo o contestualmente all'adozione dei provvedimenti legislativi che stanziino la copertura occorrente.

Infine, il comma 3, a chiusura dell'articolo, reca la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle restanti disposizioni di delega.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla revisione ed al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, dettando a tale scopo i principi e criteri direttivi da seguire, sia di tipo generale che specifico.

Articolo 1 - Reca unicamente disposizioni per il conferimento della delega e di tipo procedurale per l'esercizio della stessa, quindi non rileva ai fini della presente relazione.

Articolo 2 - Reca i principi e criteri direttivi generali, pertanto, tenuto conto che vengono enunciati principi generali che non determinano alcuna innovazione sul piano normativo rispetto alla disciplina vigente, dalla norma in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Con riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i) ed l), indica la neutralità finanziaria di tali previsioni di delega dal momento che si tratta di criteri di natura ordinamentale e di mero riordino della disciplina vigente. Resta fermo, come previsto dal citato articolo 5, che tale neutralità dovrà in ogni caso essere garantita con apposita relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 196/2009.

Con specifico riferimento alla **lettera g)** del medesimo articolo 3, come illustrato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, la copertura degli oneri, che si renda eventualmente necessaria ai fini della loro attuazione, sarà fornita facendo ricorso alle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 995, della legge 20 dicembre 2020, n. 178 o comunque in conformità al principio di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, inoltre, si rappresenta che, sulla base dei dati statistici forniti da INAIL, riportati nella tabella che segue, relativi al numero degli infortuni sul lavoro occorsi al personale delle polizie locali nell'ultimo quinquennio, riconosciuti indennizzabili, le risorse di cui al predetto Fondo sono da ritenersi sufficienti ai fini della copertura degli oneri, anche in considerazione dell'esiguo numero di decessi e rendite. Ciò anche a ragione del fatto che il pagamento degli indennizzi è in via primaria a carico dei datori di lavoro e della stessa INAIL, pertanto l'onere gravante sul Fondo in relazione a tali casi avrebbe natura meramente aggiuntiva e complementare. Ipotizzando per gli anni a venire un numero di denunce analogo a quello realizzatosi per l'anno 2022, e comunque non superiore a 5.000 casi, e un indennizzo medio non superiore a 4.000 euro per infortunio, l'onere complessivo rientra nello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 995 della legge 20 dicembre 2020, n. 178.

Infortuni sul lavoro occorsi ai vigili urbani - anni di accadimento 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Denunce	2.662	2.718	2.823	2.948	4.257
Indennizzi di cui:	2.059	2.095	1.902	1.976	2.201
<i>in temporanea</i>	1.916	1.969	1.762	1.830	2.083
<i>in capitale</i>	117	101	108	121	107
<i>in rendita diretta</i>	24	24	24	21	11
<i>in rendita a superstiti</i>	2	1	8	4	-

Fonte: archivi statistici Inail, aggiornamento al 31 ottobre 2023



Articolo 4 – Prevede principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica data la natura di principi generali che hanno carattere ordinamentale, e ferme restando, in ogni caso, le garanzie di cui all'articolo 5.

Articolo 5 – Disposizioni finanziarie

Comma 1 – Prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 20 dicembre 2020, n. 178.

Comma 2 - Prevede che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. La seconda parte del comma in parola, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai decreti legislativi adottati in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera g), prevede che questi, ove determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino adeguata compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al predetto Fondo, dovranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi con i quali siano stanziati le occorrenti risorse finanziarie.

Il ricorso a tale clausola si giustifica in ragione della complessità della materia trattata e, in particolare, della mancanza della disponibilità di dati aggregati relativi ai corpi di polizia locale esistenti.

Comma 3 – Prevede che dall'attuazione delle deleghe conferite con la legge in esame e dai relativi decreti legislativi di attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando, altresì, che agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

08/02/2024



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo, che assume la *forma iuris* di una legge delega, si rende necessario per adeguare l'ordinamento e le funzioni del personale della polizia locale, disciplinati a tutt'oggi dalla legge-quadro n. 65 del 1986, ai sopravvenuti cambiamenti dell'ordinamento giuridico (non solo italiano) e alle nuove esigenze e sfide poste dalla società moderna, profondamente mutata nel corso degli ultimi quarant'anni e connotata, su diversa scala, da complessità, digitalità, interdipendenza e variabilità, nell'ambito di scenari (prevalentemente) di incertezza e di rischio costantemente sottoposti alla pressione esercitata da fattori naturali, sociali e culturali, oltreché stimolati – talvolta investiti - dall'incessante e pervadente progresso tecnologico.

In questo contesto, sul piano della sicurezza *lato sensu* considerata (al riguardo, si vedano, *ex multis*, Corte Cost., sentenze nn. 285/2019, 236/2020, 176/2021, 126/2022), non può trascurarsi l'importanza dell'azione degli Enti territoriali e delle rispettive polizie locali sul piano della "prevenzione sociale", su cui si basa il sistema di sicurezza integrata e urbana configurato dal decreto legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017.

Infatti, se il degrado urbano, la disorganizzazione sociale, l'abusivismo, la mobilità e l'instabilità residenziale e la penuria di servizi costituiscono statisticamente alcuni dei fattori di aumento o aggravamento del rischio di delinquenza, ecco che le misure adottate dagli Enti locali e le attività svolte dai rispettivi Corpi e servizi di polizia (la cd. "sicurezza secondaria", come quella assicurata, ad esempio, con gli interventi di riqualificazione e di recupero delle aree o dei siti più degradati; di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; di assistenza sanitaria e veterinaria; di promozione del rispetto della legalità; di prevenzione, accertamento e rimozione degli illeciti in materia edilizia, urbanistica, commerciale, ambientale, stradale ecc.) hanno una comprovata

incidenza sui livelli di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, la cui minaccia od aggressione a beni e interessi giuridici primari innesca poi la competenza delle Forze di polizia e di giustizia statali (la cd. “sicurezza primaria”).

In tale prospettiva, la rilevanza strategica che ha assunto, nel tempo, il fascio di funzioni devolute ai Corpi e servizi di polizia locale per la salvaguardia della sicurezza “secondaria” non solo rilevata ma anche di quella percepita, ha fatto maturare il convincimento che un intervento legislativo in materia dovesse puntare a realizzare un ulteriore balzo in avanti in questi ambiti.

Da tali coordinate ci si è quindi mossi in direzione di una nuova valorizzazione della polizia locale, alla luce della sua peculiarità ordinamentale e funzionale nel “sistema delle Autonomie”.

In ragione di ciò, l’ordinamento e le funzioni della polizia locale, risalenti, come detto, alla legge n. 65 del 1986, richiedono un intervento di riforma e di aggiornamento in grado di rivederne, in modo coerente ed efficiente, i ruoli, le qualifiche, i compiti e gli strumenti, come pure il trattamento economico (nell’ambito della contrattazione collettiva effettuata nel Comparto funzioni locali), le rappresentanze e le tutele del relativo personale.

Ciò premesso, il disegno di legge delega in esame si compone di 5 articoli, strutturati in modo deduttivo dal generale al particolare.

L’art. 1 contiene la delega formale al Governo e le regole procedurali per l’adozione dei decreti legislativi attuativi, nonché di quelli, eventuali, correttivi e integrativi.

Gli artt. 2 e 3 dettano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi generali e specifici.

Riguardo ai primi, si demanda ai decreti delegati l’individuazione delle funzioni fondamentali della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei citati principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

In merito ai secondi, si stabilisce, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, che resti ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni esercitate dalle Forze di polizia, in base a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L’art. 4 prevede la revisione della disciplina in materia di “contenuto minimo” dei regolamenti di servizio di polizia locale, la cui adozione concreta spetta agli Enti territoriali da cui dipendono i predetti servizi, sulla base delle particolari caratteristiche del territorio e della comunità di riferimento.

L’art. 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione della presente delega e dai decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se invece questi ultimi dovessero implicare oneri finanziari, sugli stessi incomberà l’obbligo di quantificarli e di indicarne i corrispondenti mezzi di copertura.

Gli obiettivi perseguiti dall'intervento normativo appaiono coerenti con il programma di Governo, teso a rafforzare l'efficienza e l'effettività dell'azione amministrativa degli Enti locali, a incrementare i livelli di sicurezza urbana ed extra-urbana e a migliorare le condizioni di vivibilità dei territori e il benessere delle relative comunità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito, principalmente, dalla legge n. 65 del 1986, recante disposizioni sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dalle normative regionali e dai regolamenti locali in siffatta materia, in particolare quelli adottati ai sensi degli artt. 4, 6 e 12 della legge-quadro sopra citata.

Altre normative vengono in rilievo per determinati aspetti organizzativi o per specifici profili funzionali, come ad esempio il d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il d.lgs. n. 112/1998 sul decentramento amministrativo, la legge n. 56/2014, il codice di procedura penale per le funzioni di polizia giudiziaria, il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) per i compiti di polizia stradale, il decreto legge n. 14/2017 in materia di sicurezza delle città, il T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) per le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e il decreto ministeriale n. 145 del 1987 sull'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le norme che verranno poste in essere dagli atti delegati sono destinate a costituire la nuova cornice giuridica nazionale dell'ordinamento e delle funzioni della polizia locale.

Difatti, a mente dell'art. 1, comma 1, del disegno di legge in esame, la delega al Governo è conferita per la revisione della legge-quadro n. 65/1986, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia di polizia locale, introducendo le necessarie disposizioni innovative.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, nell'esercizio della delega in parola si provvede anche alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti di servizio di polizia locale, adottati dagli Enti locali, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con il complessivo parametro costituzionale, essendo adottato nel rispetto dell'art. 117 Cost. (con particolare riguardo alla disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui al comma 2, lett. *l*)), nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.

Tra i principi e criteri direttivi generali, di cui all'art. 2, il disegno di legge annovera inoltre il mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle esercitate dalle Forze della polizia dello Stato, in base a quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. *h*), Cost., e dalle disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni, sia ordinarie che a Statuto speciale, la cui potestà legislativa e regolamentare, con particolare riguardo a quella in materia di polizia amministrativa locale, di cui all'art. 117, comma 2, lett. *h*), secondo inciso, Cost., viene riconosciuta e salvaguardata.

Con riferimento agli Enti locali, l'intervento non incide sulle loro sfere di autonomia normativa e amministrativa, essendo diretto a disegnare nuove basi, dopo quelle poste dalla legge-quadro del 1986, per la revisione dell'ordinamento e delle funzioni della polizia locale, e riservando ai predetti Enti la produzione dei regolamenti di servizio e la gestione dei Corpi e dei servizi di polizia locale e del relativo personale.

Si evidenzia, in proposito, che il disegno di legge in commento, all'art. 1, comma 2, prevede che gli schemi di decreto legislativo (compresi quelli, eventuali, recanti disposizioni correttive o integrative, di cui al comma 3 del medesimo articolo) sono adottati, tra le altre condizioni procedurali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281/1997.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il disegno di legge delega, tra i propri principi e criteri direttivi generali, annovera il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni e non risulta utilizzabile, nel caso di specie, lo strumento della delegificazione, essendo la disciplina generale in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale posta da una fonte normativa di rango primario, in coerenza con il parametro costituzionale di cui all'art. 117 Cost.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Attualmente, presso i due rami del Parlamento, risultano presentati n. 6 proposte di legge in materia di polizia locale, di cui n. 3 (AA.CC. 125, 600 e 875) alla Camera dei Deputati e n. 3 al Senato della Repubblica (AA.SS. 610, 704 e 883).

Tali progetti legislativi risultano, allo stato, presentati e assegnati alle competenti Commissioni Affari Costituzionali (in sede referente alla Camera e in sede redigente al Senato), ma di essi non ne risulta iniziato l'esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano linee giurisprudenziali sul tema né giudizi di costituzionalità pendenti sulla legge n. 65/1986 o su altre disposizioni in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento è compatibile con l'ordinamento euro-unitario, non avendo ad oggetto materie di competenza esclusiva dell'Unione (rif. art. 3 TFUE), né ponendosi in conflitto con il diritto unionale primario o derivato.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non risulta in contrasto con alcun obbligo internazionale assunto *in parte qua*

dall'Italia.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non si evidenziano né linee ermeneutiche prevalenti né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia UE sulla legge n. 65/1986 o su analoga materia.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si evidenziano né linee ermeneutiche prevalenti né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla legge n. 65/1986 o su analoga materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano né linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vi sono nuove definizioni normative nel testo del disegno di legge delega oggetto di analisi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge appaiono corretti, anche con riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di una legge delega, non viene fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La delega conferita al Governo è destinata a rivedere la legge-quadro n. 65/1986, sull'ordinamento della polizia municipale, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative.

La delega in parola non prevede l'abrogazione espressa della legge sopra citata, ma il decreto (o i decreti) di attuazione costituirà la nuova cornice giuridica nazionale dell'ordinamento e delle funzioni della polizia locale, novando e superando la disciplina fissata dal Legislatore del 1986.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge delega non contiene norme ad effetto retroattivo o reviviscente, né di interpretazione autentica o derogatorie della normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, neppure a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento legislativo delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative.

Inoltre, entro ulteriori 12 mesi dall'entrata in vigore dei predetti decreti attuativi, l'Esecutivo potrà adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della stessa procedura deliberativa, uno o più provvedimenti correttivi o integrativi dei suddetti decreti.

La tempistica programmata (12 mesi + 12 mesi) per l'attuazione (e l'integrazione/correzione) della delega appare congrua rispetto agli adempimenti e agli obiettivi da essa previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

La presente legge delega contiene, all'art. 5, una clausola di invarianza finanziaria, tale per cui dalla sua attuazione e da quella dei decreti da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qualora i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge presentino nuovi o maggiori oneri per l'Erario, la relazione tecnica a corredo degli stessi dovrà dare conto degli stessi (ossia quantificarli) e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Ciò posto, non si ritiene necessario, con riferimento al contenuto della delega in esame, commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL

*Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

n. 1921536/L2023-2273

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e LegislativiROMA

Oggetto: Disegno di legge recante delega al Governo per la revisione e il riordino delle leggi sulle funzioni e sull'ordinamento della polizia locale.
Dichiarazione della sussistenza delle cause di esclusione dall'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, limitatamente alle norme relative alla polizia locale.

Il disegno di legge in esame conferisce delega al Governo per l'adozione di uno più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative.

L'ambito di intervento è riferito in larga parte alla tutela della sicurezza urbana e al concorso - nel novero delle competenze e delle responsabilità degli Enti territoriali da cui dipendono le polizie locali - alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità, insieme allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri soggetti istituzionali.

La sicurezza integrata e la sicurezza urbana, nella logica sinergica così perseguita, costituiscono un *continuum* in virtù del quale strategie ed interventi si sviluppano armonicamente in entrambi i settori, con evidente innalzamento del livello di sicurezza, sia effettiva che "percepita".

Si tratta di nozioni e di finalizzazioni (ri)definite, da ultimo in particolare, con il decreto legge n. 14/2017¹, in materia di sicurezza delle città, ed elaborate sulla base di una

¹ Il D.L. n. 14/2017, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha realizzato la prima espressione del coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, inaugurando un nuovo modello di *governance* basato sull'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con distinti strumenti e legittimazioni, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo garantisce maggiori e più adeguati standard di vivibilità.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

consolidata giurisprudenza Costituzionale, che ha collocato l'ordine pubblico nel "nucleo duro" della "sicurezza primaria" e, intorno ad esso, ha riconosciuto la coesistenza e l'interazione con una "sicurezza secondaria", ovvero un'area di intervento più ampia che include azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei territori, nell'ambito di competenze assegnate in via residuale o concorrente (rispetto a quelle statuali), come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio².

L'esigenza che ha portato a valorizzare meccanismi di *governance* partecipata del sistema della sicurezza è strettamente connessa, soprattutto sul piano della percezione, a fattori situazionali di disagio, che offrono maggiori opportunità di condotte delittuose. L'estensione del concetto di sicurezza, oltre il ristretto ambito della prevenzione e repressione dei reati, ha reso necessaria la ricerca di rinnovate forme di raccordo volte in modo sinergico, non solo alla prevenzione dei fenomeni di criminalità, quanto alla gestione di situazioni di degrado urbano.

A tal fine, mediante il riconoscimento normativo dei concetti di sicurezza urbana e di sicurezza integrata, è stata così promossa una visione allargata del bene giuridico "sicurezza", per la cui attuazione è stato favorito il concorso dei diversi livelli di governo territoriale introducendo opportuni meccanismi di coordinamento tra le Forze di polizia statali e la polizia locale nell'espletamento dei complementari compiti istituzionali, ferma restando la distinzione delle rispettive funzioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In questa prospettiva, infatti, il disegno di legge in questione è attento a contenere, entro il perimetro materiale e spaziale dell'Ente di appartenenza, i compiti di polizia stradale e le funzioni di polizia giudiziaria e ausiliarie di pubblica sicurezza (con le correlate qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza) del personale di polizia locale, e detta principi e criteri direttivi specifici per la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia (comprendenti del concorso operativo, dello scambio informativo, del collegamento tra il 112-NUE e le sale operative delle polizie locali e delle condizioni di accesso al Centro Elaborazione Dati-CED del Ministero dell'Interno), nonché dell'armamento individuale e di reparto, del porto d'armi senza licenza per ragioni di servizio e degli strumenti di autodifesa del predetto personale.

Inoltre, la possibilità prevista dalla normativa statale di assegnare agli agenti della polizia locale funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, che prevede tra i compiti primari il presidio del territorio in concorso con le forze di polizia dello Stato, porta a considerare molto probabile come spesso accade tra i doveri di tali agenti rientri la vigilanza per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la tutela delle persone, in un'ottica più generale della prevenzione dei reati³.

² Tra gli altri, Corte Cost. n. 285/2019.

³ Corte Cass. Sez. civile n. Sent. 6214/2022.

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL




Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Alla luce di quanto sopra e della rilevanza strategica che assumono l'organizzazione e le funzioni dei Corpi e dei servizi di polizia locale per la salvaguardia della sicurezza (nella sua forma allargata) non solo rilevata, ma anche percepita, si ritiene che la disposizione in parola rientri nell'ipotesi di esclusione dall'AIR prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 8 gennaio 2024

Il Capo dell'Ufficio
responsabile per le attività AIR e VIR


.....

VISTO
Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Formicola



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi

ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al secondo o al quarto periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 2 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) individuazione delle funzioni fondamentali della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

b) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, della legge 1° aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi specifici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;

b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:

1) mancato godimento dei diritti civili e politici;

2) condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;

3) sottoposizione a misure di prevenzione;

4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;

5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;

6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale;

c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni;

d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei

requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare:

1) i criteri della procedura pubblica di selezione sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;

2) l'esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo determinato;

3) la responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;

e) attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale, della facoltà di destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera *e)*, dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) introduzione di disposizioni in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti;

h) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi

ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;

i) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;

l) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori;

b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono

essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:

1) operazioni di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

2) missioni per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d'intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni, nonché in ausilio di altri corpi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge e dei decreti

legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0079140